









REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE REG DI ESECUZIONE (UE) 2015/2067 DPR 16/11/2018 N. 146

Copia **CONTROLLATA** n° 1 Copia **NON CONTROLLATA** n° _____

Rev.	Data	Emissione	Verifica	Approvazione	Note/Motivo revisione
00	01/02/2017	RGQ	DIR	CS	Prima emissione
01	18/04/2017	RGQ	DIR	CS	Seconda emissione per integrazioni a seguito di verifica documentale Accredia § 1, 2, 4.1, 4.2, 7, 10, 13, 14
02	13/12/2017	RGQ	DIR	CS	Per modifiche documentali interne § 4.1, 12
03	30/03/2019	RGQ	DIR	CS	Revisione integrale per aggiornamento normativo e nuovo schema Accredia
04	11/03/2020	RGQ	DIR	CS	Precisazioni § 4.2 e 4.3 e riduzione scopo di accreditamento
05	08/08/2020	RGQ	DIR	CS	Precisazioni § 4.3 strumentazione ed attrezzature
06	02/09/2021	RGQ 	DIR 	CS 	Aggiornamento scopo e verifica paragrafi
07	25/10/2023	RGQ 	LR	RS	Inserimento delle tempistiche minime di comunicazione al cliente delle attività, punto 4.1
08	27/05/2024	RGQ	LR 	RS 	Inserimento delle tempistiche minime di comunicazione al cliente delle attività, punto 4.1



*È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE CON
QUALSIASI MEZZO DI QUESTO DOCUMENTO SENZA
L'AUTORIZZAZIONE DI Itec S.r.l.*

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3	DEFINIZIONI	4
4	PROCESSO DI CERTIFICAZIONE	5
4.1	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE	5
4.2	CERTIFICAZIONE: VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	6
4.3	STRUMENTAZIONE ATTREZZATURE	8
4.4	DECISIONE SULLA CERTIFICAZIONE	9
5	SORVEGLIANZA	10
6	RINNOVO	12
7	VARIAZIONE DEL CERTIFICATO DA IMPRESA AD IMPRESA INDIVIDUALE E VICEVERSA	14
8	VOLTURA VARIAZIONI TRASFERIMENTO E DUPLICATO	16
9	DOVERI E DIRITTI DEL POSSESSORE DELLA CERTIFICAZIONE	17
10	RISERVATEZZA	18
11	SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	19
12	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	19
13	RECLAMI RICORSI E CONTENZIOSI	21
14	USO SCORRETTO DEL MARCHIO	21
15	CONDIZIONI CONTRATTUALI	21
16	DOCUMENTAZIONE	22
17	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	22
18	TARIFFARI	22

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento, descrive e regola le modalità di certificazione delle imprese che erogano servizi di:

- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 146/2018) ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067


Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuata nel luogo di produzione delle sopraccitate apparecchiature.

Nel presente documento sono descritte le azioni che debbono essere poste in essere e gli impegni che devono essere assunti sia da parte di ITEC sia da parte dell'impresa richiedente per quanto attiene lo specifico scopo di certificazione. I requisiti del presente documento sono da verificare presso la sede dell'impresa richiedente o in modo documentale (per imprese Individuali).

Le decisioni prese da ITEC, in merito alla certificazione, sono basate sulla valutazione di un insieme di evidenze oggettive. ITEC assicura che le proprie attività sono svolte con obiettività, trasparenza ed indipendenza, evitando eventuali conflitti d'interesse, al fine di assicurare l'imparzialità del processo di certificazione.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Documento	Descrizione
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014	Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2067	che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 1191/2014	che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra
REGOLAMENTO (CE) n. 1516/2007 DELLA COMMISSIONE	Stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, perdita requisiti standard di controllo per le apparecchiature fisse di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
REGOLAMENTO (CE) n. 1497/2007 DELLA COMMISSIONE	Stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
DPR 146 del 16/11/2018	Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.	Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 4 a 22

	sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.

I requisiti del presente Regolamento, fanno parte integrante del contratto stipulato con ITEC (offerta economica e Condizioni Generali di Contratto). Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

È espressamente esclusa, dall'oggetto del contratto qualunque forma di consulenza all'impresa, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente Regolamento è disponibile anche sul sito ITEC (www.itec-cert.it).

3 DEFINIZIONI

Per la terminologia valgono in generale le definizioni riportate nei documenti elencati al paragrafo 2 (Riferimenti Normativi).

Ad alcuni termini, correntemente usati nel testo, sono inoltre attribuite le seguenti definizioni:

Impresa:

Soggetto che a proprio nome e sotto la propria responsabilità eroga i seguenti servizi:

Installazione, manutenzione, riparazione, recupero del gas, ricerca delle perdite e smantellamento su apparecchiature fisse ed impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Imprea individuale: impresa in cui il titolare coincide con la persona certificata. La certificazione può essere rilasciata, mantenuta o rinnovata secondo un iter agevolato, a condizione che permangano i seguenti requisiti:

L'impresa:

- sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
- sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale;
- abbia un fatturato specifico inferiore a 200.000 €.


Il titolare:

- sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale;
- sia l'unico certificato per le attività nelle quali l'Impresa individuale intende operare (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.
- in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiararsi di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
- rispetti i requisiti richiesti per la certificazione.

Fatturato specifico

fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, ricerca delle perdite e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi almeno una persona certificata. Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

Gas fluorurati ad effetto serra: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'es fluoruro di zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 5 a 22

Idrofluorocarburo: composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio.

4 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Il processo di certificazione è costituito dalla presentazione di una domanda di certificazione e successiva valutazione in campo (o a distanza/documentale quando consentito) debitamente documentata, dalla decisione finale ITEC sulla certificazione e, in caso di esito positivo, seguono l'emissione del certificato, l'iscrizione nel registro ITEC e nel registro Telematico nazionale www.fgas.it.

4.1 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Il Richiedente che desidera ottenere la certificazione per il proprio servizio, deve inviare per e-mail o mezzo fax o tramite richiesta telefonica, una apposita richiesta che contenga almeno le seguenti informazioni:

- Dati dell'Organizzazione;
- Regolamento di riferimento per la certificazione

Sulla base delle informazioni acquisite ITEC dispone una proposta commerciale di servizi, redatta in base al proprio tariffario e la invia al cliente completa di domanda certificazione da compilare.

La domanda di certificazione per la certificazione impresa, oltre ai riferimenti anagrafici dell'azienda richiedente dovrà contenere:

- dettaglio delle attività per cui si richiede la certificazione come previsto dai Regolamenti U.E. applicabili
- Informazioni su sede principale, sedi distaccate, comprensiva di documentazione che dimostri una relazione giuridica o contrattuale con la Sede principale
- l'attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (IR) di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro telematico nazionale) (in fase di certificazione iniziale)
- il fatturato specifico degli ultimi tre anni per le sole attività Fgas per le aziende in fase di rinnovo. Il volume economico d'attività presunto per le imprese alla prima certificazione, relativo all'attività che intenderà svolgere;
- Elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato (Numero patentino) e all'iscrizione al Registro telematico nazionale (PR). L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito o presunto (in fase di certificazione iniziale). Almeno una persona certificata ogni € 200.000 di fatturato specifico. La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa: almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.
- Documentazione Tecnica del Servizio oggetto della domanda
- Eventuale dichiarazione dell'esistenza in Azienda di un Sistema di Gestione della Qualità, applicato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001, oppure copia della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in conformità alle medesime norme.

La domanda di certificazione per la certificazione impresa individuale, oltre ai riferimenti anagrafici dell'azienda richiedente dovrà contenere:

- Visura camerale dalla quale si evince che l'impresa è iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
- Iscrizione impresa Registro telematico nazionale conforme con visura camerale aziendale (IR);
- Indicazione fatturato specifico inferiore a 200.000 €. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere.
- Iscrizione del titolare al Registro telematico nazionale (PR)
- Certificato del titolare per le attività nelle quali l'Impresa individuale intende operare (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 6 a 22

Nei casi in cui ITEC intrattenga rapporti commerciali con altre organizzazioni, l'offerta può essere trasmessa direttamente dagli stessi.

Al momento dell'accettazione dell'offerta, ITEC riesamina in modo formale la domanda al fine di stabilire la completezza della documentazione e il rispetto dei requisiti.

Con la sottoscrizione del modello dell'offerta commerciale e domanda di certificazione, che risulta ordine per le attività proposte, il Richiedente accetta il presente regolamento, che include l'accettazione del diritto degli ispettori ACCREDIA, di accedere alle sedi dei clienti medesimi (in accompagnamento ad ITEC) di assistere alle attività inerenti il presente regolamento, anche con preavviso minimo, pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione o revoca della certificazione in caso di persistente inadempienza all'obbligo medesimo

ITEC comunicherà al Richiedente (come accettazione dell'ordine) e ad almeno 1 giorno dallo svolgimento delle attività, la data, il luogo della verifica (per le attività programmate) ed il/i nominativo/i dell'ispettore/i incaricato/i per l'espletamento delle attività di cui al presente regolamento, indicando sulla comunicazione la possibilità di riacquiescenza ed i termini temporali per la stessa. L'ordine e la relativa accettazione, formalizzano contrattualmente gli interventi di ITEC. La durata minima dei tempi di verifica deve essere di almeno 2 ore effettive (I tempi di trasferimento devono essere considerati come aggiuntivi).

Il Richiedente ha il diritto di presentare obiezione sulla nomina di tali tecnici/Ispettori, giustificandone i motivi.

4.2 CERTIFICAZIONE: VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il rilascio del certificato come impresa, avviene a seguito di una valutazione (audit) finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. L'audit è condotto in un'unica fase presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione. L'auditor verificherà la conformità e l'adeguatezza dei seguenti requisiti, richiedendo la relativa documentazione tecnica:


- riferimenti relativi all'iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale (IR) conforme con visura camerale aziendale;
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato (Patentino) e all'iscrizione al Registro telematico nazionale (PR). L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività dell'impresa negli ultimi 3 anni, oppure il valore di fatturato presunto per le imprese alla prima certificazione;
- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Sarà effettuato un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa intende svolgere.
- procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- modalità di gestione dei reclami e ricorsi.
- Dichiarazione fatturato specifico.
- In caso di certificazione di impresa già in possesso di certificato per il quinquennio precedente un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato.

L'esito della Visita di Ispezione Iniziale viene documentato dal Gruppo di Ispezione in un Rapporto, firmato per accettazione dall'Impresa e dal Responsabile del Gruppo di Ispezione. L'azienda riceve copia dello stesso documento. Tale documento evidenzia gli eventuali scostamenti rispetto ai requisiti dello Schema di Certificazione.

Il valore da dare a tali scostamenti definiti "osservazioni" o "non conformità" è il seguente:

Non conformità: non conformità che pregiudica l'efficacia del processo/servizio e riguarda:

- Deviazione o assenza totale di conformità rispetto ad un requisito specificato, riscontrata sulla base di evidenze oggettive

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 7 a 22

- Mancato adempimento di requisiti di legge applicabili al processo/servizio erogato nell'ambito dello scopo di certificazione.

Osservazione: non conformità che riguardi qualsiasi mancanza ai requisiti di norma non rientrante nella casistica delle non conformità sopra descritte, o il parziale mancato rispetto di uno o più requisiti di norma e/o del contratto stipulato con ITEC.

Più osservazioni, inerenti uno stesso requisito della Norma, in funzione dei contenuti e del risultato generale dell'audit possono comportare l'emissione una NC.

Osservazioni non risolte e/o non prese in carico dall'Organizzazione possono comportare l'emissione di NC.

Elemento di Miglioramento: situazione rilevata nel corso dell'audit che può fornire spunti per un miglioramento del processo/servizio oggetto di certificazione.

Al termine di ogni Audit, il Gruppo di Audit si riunisce per la valutazione delle evidenze registrate, la loro classificazione e la stesura del rapporto.

L'impresa deve informare ITEC, nei tempi concordati nella riunione di chiusura, di aver chiuso le azioni correttive stabilite, dandone evidenza documentata.

Nel caso si rilevino delle non conformità, l'organo di certificazione sospende l'iter certificativo fino a che l'Impresa non dia evidenza di adottare adeguate azioni correttive in risposta alle non conformità contestate, mediante l'invio di documentazione o l'avvio di procedure necessarie per il completamento dell'intervento. ITEC, motivatamente, può ripetere l'audit per l'esame delle azioni adottate.

Il rilascio del certificato come Impresa individuale, avviene secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che permangano i requisiti di impresa individuale.

Durante l'esame documentale sarà verificato quanto segue:

Cioè che:

- sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
- sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale conforme con visura camerale aziendale;
- abbia un fatturato specifico inferiore a 200.000 €. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere.

Che il titolare:

- sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale;
- sia l'unico certificato per le attività nelle quali l'Impresa individuale intende operare (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;
- dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc.);
- dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi.
- Il titolare della Impresa individuale deve fornire a ITEC la documentazione di cui sopra richiamandola in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
- In caso di certificazione di impresa già in possesso di certificato per il quinquennio precedente un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato.

4.3 STRUMENTAZIONE ATTREZZATURE

Ogni impresa deve dimostrare la disponibilità delle strumentazioni/attrezzature che permettono di svolgere le attività scopo della certificazione. Può essere comunque accettato un contratto in forma semplice di noleggio/comodato d'uso e/o altra forma. Tale contratto/accordo scritto tra le parti, deve prevedere un elenco delle strumenti/attrezzature oggetto dello stesso con indicati: marca, modello, seriale degli strumenti o delle attrezzature e l'eventuale frequenza di taratura delle stesse e soggetto responsabile della taratura/manutenzione stessa. In caso di non rispondenza alla Circolare Informativa DC n.12/2020 di Accredia, applicabile alle imprese soggette a Reg. UE 2067/2015, il contratto potrebbe essere respinto a discrezione dell'ispettore ITEC o del comitato di delibera.

Strumenti e frequenza taratura (minima – l'organizzazione può comunque stabilire una eventuale frequenza delle tarature più restrittiva):

CERCAFUGHE ELETTRONICO	MANOMETRO	TERMOMETRO	BILANCIA	PINZA AMP.	VACUOMETRO
ANNUALE	BIENNALE	BIENNALE	BIENNALE	BIENNALE	NON OBBLIGATORIO

Eventuali rapporti di prestazione o di collaudo contenenti le specifiche dello strumento di misura presentato (marca, modello, matricola) e le specifiche dei valori misurati, possono ritenersi equipollenti ad un rapporto di taratura. La data di accettazione è quella riportata nel rapporto di collaudo e/o nella fattura di acquisto. L'evidenza del controllo metrologico vige anche per gli strumenti di misura a noleggio o in comodato.

Per conferma metrologica, secondo quanto definito nella UNI EN ISO 10012:2004, si intende l'insieme di operazioni richieste per garantire che un'apparecchiatura per misurazione sia conforme ai requisiti per l'utilizzazione prevista. La conferma metrologica comprende la taratura e la verifica delle apparecchiature per la misurazione. Ove non specificati a livello normativo (es. art.6 comma 2 del Regolamento (CE) n.1516/2007), i requisiti metrologici (es. campo di misura, errore massimo, incertezza di misura) così come gli intervalli di conferma metrologica devono essere stabiliti dall'impresa e dal centro esame al fine di confermare l'idoneità per l'utilizzazione prevista dell'apparecchiatura per misurazione. Fintanto che tale conferma non è dimostrata e documentata, la conferma metrologica non è da considerarsi completata.


Durante gli audit, l'ispettore ITEC deve verificare (ove applicabile), l'idoneità, la funzionalità e le modalità di manutenzione della strumentazione/attrezzatura/apparecchiatura in relazione al suo utilizzo.

L'impresa che si certifica deve inoltre dimostrare la disponibilità dei seguenti strumenti/attrezzi:

- Sistema di saldobrasatura
- Kit pressatura azoto
- Sistema di vuotatura impianto
- Vacuometro (se non compreso nella pompa del vuoto)
- Recuperatore di gas fluorurato
- Bombola da recupero

Per gli strumenti/attrezzi sopra riportati, l'azienda terrà un elenco dove riporta le manutenzioni eseguite, con frequenza minima ogni 12 mesi.

- Per la ricerca delle perdite è necessario che l'azienda abbia disponibilità di almeno 2 metodi tra quelli previsti dal Reg. CE 1516/2007:
 - o Cercafughe elettronico (con verifica e/o rapporto di taratura valido massimo 12 mesi)
 - o Tracciante/Colorante (Evidenza visiva e/o Fattura acquisto recente)
 - o Schiumogeno (Evidenza visiva e/o Fattura acquisto recente)

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 9 a 22

La mancanza al momento dell'audit di disponibilità anche di parte della strumentazione porta ad una Non Conformità bloccante.

La mancanza al momento dell'audit di un certificato di taratura e/o report di collaudo, porta ad una Non Conformità bloccante.

La presenza al momento dell'audit di un certificato e/o report di collaudo scaduto da meno di 12 mesi, porta ad un Osservazione (Non conformità minore) con necessità di nuovo certificato entro 2 mesi dall'audit.

4.4 DECISIONE SULLA CERTIFICAZIONE

La decisione sulla certificazione è presa unicamente dall'Organo Deliberante di ITEC in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. A seguito di delibera del Comitato di Certificazione, viene rilasciato al richiedente il relativo certificato cartaceo numerato e firmato dal Direttore di Certificazione. Il certificato avrà validità 5 anni dalla data di delibera della certificazione.


ITEC inserirà entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa al rilascio della certificazione per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico, le informazioni relative alle Imprese che hanno ottenuto il Certificato e le informazioni (nominativi e numero certificato) del personale impiegato per le attività oggetto di certificazione.

L'intero iter di certificazione deve essere completato entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale o se già iscritte alla data di entrata in vigore del DPR 146/2018 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

ITEC mantiene la proprietà esclusiva dei certificati emessi e detiene un registro aggiornato che consente di verificare la posizione delle imprese certificate. Il registro viene conservato per almeno per 10 anni.

Le attività comprese nello scopo del certificato saranno verificate nel ciclo di certificazione.

La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa e delle attrezzature disponibili. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I. Per l'impresa individuale il titolare dovrà essere in possesso di certificato della Categoria

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 10 a 22

5 SORVEGLIANZA

La validità della Certificazione è subordinata al mantenimento da parte dell'impresa e dell'impresa individuale delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

Le Sorveglianze programmate sono effettuate, al fine di verificare la permanenza delle condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione.

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, ITEC prevede l'effettuazione di verifiche annuali a livello documentale.

Gli audit di mantenimento documentali vengono effettuati presso gli uffici ITEC previo invio della documentazione e modulistica richiesta. La documentazione verrà richiesta da ITEC almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (Ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2018).

Documentazione richiesta per il mantenimento:


- visura camerale
- la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione
- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato.
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente (come specificato al § 4.1 domanda di certificazione);
- la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
 - i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
 - una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Per l'impresa individuale:

- visura camerale
- la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico inferiore a 200.000 €
- la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione corredata dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale
- il documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata (titolare) invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato
- la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica
- i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa)
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa individuale certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 11 a 22

corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa individuale dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 12 a 22

Nel caso in cui l'impresa o l'impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, ITEC manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

La documentazione deve pervenire ad ITEC almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista ITEC sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa/impresa individuale non trasmette la documentazione prevista, ITEC provvederà alla revoca del certificato. L'impresa/impresa individuale, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione.

Per eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni, ITEC potrà comunque richiedere all'Impresa di sostituire uno degli esami documentali con una verifica presso una sede operativa e/o presso il cliente (luogo dell'intervento tecnico effettivo).

Le non conformità minori rilevate durante la visita di ispezione iniziale dell'impresa devono essere verificate durante la prima sorveglianza successiva; lo stesso principio è applicato nelle sorveglianze. Una non conformità maggiore rilevata durante la sorveglianza deve essere risolta in un lasso di tempo ragionevole concordato con ITEC, la non risoluzione comporta la sospensione e, nel caso di reiterazione, il ritiro del certificato.

In caso di esito positivo della verifica documentale, ITEC provvederà ad inviare all'azienda una dichiarazione di mantenimento della certificazione (sussistenza della certificazione).

Entro 10 giorni lavorativi dal rilascio della dichiarazione, ITEC provvederà ad inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico nazionale, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno dei requisiti per la certificazione).

Come già specificato, l'Impresa/impresa individuale certificata deve informare ITEC circa ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della propria certificazione.

A fronte di tale variazioni, se rilevanti, ITEC può decidere di effettuare verifiche di sorveglianza, non programmate, sia documentali che presso le sedi dove si svolgono le attività certificate

6 RINNOVO

La Certificazione ha durata quinquennale (5 anni). Il rinnovo avviene previa presentazione di istanza di rinnovo da parte delle imprese/imprese individuali che deve avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato.


La verifica di rinnovo per impresa sarà svolta presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini delle attività oggetto di certificazione.

Durante la verifica di rinnovo ITEC esaminerà e valuterà, anche campionando la documentazione relativa agli interventi svolti, almeno i seguenti elementi:

- fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- Visura camerale
- Un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza;
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (come specificato al § 4.1 domanda di certificazione), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente
- la conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Verrà verificato un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto.
- le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 13 a 22

(es.:rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 14 a 22

- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

La verifica di rinnovo per impresa individuale sarà svolta attraverso una verifica documentale di quanto segue:

- Visura camerale
- la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico inferiore a 200.000 €
- la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione corredata dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale
- il documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata (titolare) invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato.
- la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
- i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa individuale certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa individuale dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi

La documentazione necessaria per il rinnovo deve pervenire ad ITEC almeno 30 giorni prima della scadenza del certificato

A conclusione del nuovo iter, ITEC delibera il rilascio, o meno, del rinnovo della certificazione.

Entro 10 giorni lavorativi dalla delibera del rilascio del nuovo certificato, ITEC provvederà ad inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, tutte le informazioni relative alle Organizzazioni che hanno ottenuto il rinnovo della certificazione e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto di certificazione.

7 VARIAZIONE DEL CERTIFICATO DA IMPRESA AD IMPRESA INDIVIDUALE E VICEVERSA

L'Impresa individuale certificata da ITEC, che ricade nei requisiti di Impresa (non presenta più i requisiti di impresa individuale), almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può presentare domanda di modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa".

ITEC elaborerà una nuova proposta commerciale che invierà al cliente insieme alla domanda da compilare che dovrà contenere la seguente documentazione:

- il fatturato specifico conseguito (anno precedente) e/o presunto (anno in corso) relativo alla/e attività coperta/e da certificazione
- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del
- D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza.
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredata dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale (l'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito (anno precedente) o presunto (anno in corso). La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa

(almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.

- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica
- procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

La modifica del certificato come impresa avviene a seguito di una valutazione (audit) finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. La pianificazione e lo svolgimento dell'audit avvengono con gli stessi requisiti previsti al § 4.2 certificazione.

A seguito di esito positivo della verifica, ITEC emette un certificato riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza (non è un nuovo certificato)

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.

La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

L'impresa certificata da ITEC che ricade nei requisiti di "Impresa individuale", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può presentare domanda di modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa individuale".

ITEC elaborerà una nuova proposta commerciale che invierà al cliente insieme alla domanda da compilare che dovrà contenere la seguente documentazione:


- Visura camerale dalla quale si evince che l'impresa è iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
- Iscrizione impresa Registro telematico nazionale
- Certificato del titolare per le attività nelle quali l'Impresa individuale intende operare (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico inferiore a 200.000 €
- la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione corredata dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale
- il documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata (titolare) invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato.
- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
- i riferimenti, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa individuale certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa individuale dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi

Il titolare della Impresa individuale deve fornire a ITEC la documentazione di cui sopra richiamandola in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Durante l'esame documentale sarà verificato quanto segue:

che l'impresa:

- sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
- sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale;
- abbia un fatturato specifico inferiore a 200.000 €.
- sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale;
- sia certificato per le attività nelle quali l'Impresa individuale intende operare (il titolare deve

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 16 a 22

essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.

ITEC in occasione della verifica di sorveglianza/rinnovo, verificherà la sussistenza della dichiarazione e della documentazione

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione, ITEC emette il certificato, riportando la data di “emissione corrente” con invariate la data di rilascio e di scadenza (non è un nuovo certificato)

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione. La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dal titolare dell’impresa individuale. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 il titolare dovrà essere in possesso di certificato della Categoria I.

8 VOLTURA VARIAZIONI TRASFERIMENTO E DUPLICATO

Voltura - Qualora venisse richiesta la voltura di un Certificato intestato ad un’impresa in favore di un’altra impresa per variazione ragione sociale (con o senza variazione di Partita Iva), ITEC potrà effettuare la voltura previa richiesta in forma scritta da quest’ultima. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla copia originale del precedente certificato in corso di validità e:

- Copia dell’atto con cui viene sancito il cambio di ragione sociale;
- dichiarazione che la nuova azienda possiede le stesse caratteristiche della azienda già certificata;
- copia della visura camerale della vecchia azienda;
- copia della visura camerale della nuova azienda;
- copia del nuovo attestato iscrizione azienda fgas;

Sulla base delle informazioni pervenute, nonché il rispetto delle norme tecniche applicabili, ITEC comunicherà la decisione sull’eventuale concessione della nuova certificazione.

Trasferimento - Qualora l’Impresa fosse in possesso di certificati in corso di validità, ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali (non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati) può richiedere a ITEC il trasferimento della certificazione con la compilazione. Il trasferimento della certificazione può avvenire solo dopo accettazione di apposita offerta e compilazione della relativa modulistica. ITEC deve inoltre essere in possesso della seguente documentazione:

- stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
- dichiarazione dell’organismo cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell’impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- una dichiarazione resa dall’impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione
- copia del bonifico per attestazione dell’avvenuto pagamento dell’importo previsto per il trasferimento

Qualora le condizioni di trasferimento non risultassero soddisfatte, ITEC valuterà se necessario aggiornare la pianificazione degli audit, ridefinire la loro durata, pianificare delle visite ispettive straordinarie e quindi aggiornare, di conseguenza, il contratto

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, ITEC emetterà un certificato, riportando la data di “emissione corrente” con invariate la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione all’organismo di certificazione cedente.


Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Nel caso in cui un cliente di ITEC intenda trasferire la certificazione ad altro ente, e faccia richiesta della dichiarazione circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche), compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi; ITEC dovrà fornire tale dichiarazione entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Nel caso di comunicazione da parte di altro organismo di certificazione dell’avvenuto trasferimento della certificazione di un cliente, ITEC, entro 10 giorni da tale comunicazione, revocherà il certificato.

Variazioni - In caso di variazione dei dati aziendali, come variazione dell’indirizzo della sede o lo scopo della certificazione, il richiedete deve richiedere per scritto, l’emissione del nuovo certificato. La ri-emissione è soggetta a un costo di gestione e potrà avvenire solo a seguito della documentazione richiesta da ITEC per la verifica della correttezza e fattibilità.

Duplicato - In caso di dichiarato smarrimento del certificato, il richiedete può richiedere per scritto, l’emissione di ulteriore copia conforme all’originale del documento smarrito. La ri-emissione è soggetta a un costo di gestione.

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 17 a 22

9 DOVERI E DIRITTI DEL POSSESSORE DELLA CERTIFICAZIONE

Con riferimento specifico all'attività di certificazione, ITEC si impegna:

- nell'esecuzione dei controlli di conformità, nel pieno rispetto dello schema di certificazione applicato con equilibrio nelle decisioni e richiamando a se, competenza, indipendenza, trasparenza, imparzialità e riservatezza;
- a garantire il corretto e diligente adempimento agli obblighi di verifica contrattualmente pattuiti;
- di attestare, o rifiutare di attestare, la conformità ad una norma tecnica o ad uno schema di certificazione, con il contestuale dovere di garantire la veridicità dell'informazione che fonda il rilascio della certificazione;
- porre in essere con diligenza le attività previste, anche quello di ottenere un risultato specifico conseguente al rilascio o il diniego di rilascio della certificazione sulla base di circostanze oggettive,
- ad astenersi ad ogni forma di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte del processo di certificazione ai rispettivi requisiti di prodotto e di processo oggetto di valutazione;
- a recepire ogni forma di segnalazione da parte dell'organizzazione circa eventuali o potenziali conflitti di interesse che possano mettere in dubbio la validità della certificazione o l'imparzialità dell'iter di certificazione, a richiedere nominativi di società di consulenza e/o consulenti esterni che abbiano operato nel processo di certificazione.

Con riferimento specifico di poter mantenere la certificazione, il committente deve:

- rispettare i criteri definiti all'interno del presente regolamento di certificazione, rispettare tutti gli obblighi contrattuali nonché gli obblighi previsti dalla legislazione vigente e cogente applicabile, anche relativa allo schema di certificazione;
- operare entro i limiti del campo di applicazione della certificazione rilasciata;
- puntualmente informare ITEC quale Organismo di Certificazione circa ogni cambiamento che possa influenzare il processo di certificazione;
- astenersi da qualsiasi dichiarazioni che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata;
- impegnarsi ad interromperne immediatamente l'utilizzo in caso di sospensione o revoca della certificazione, provvedendo alla restituzione della copia originale del certificato;
- acconsentire al personale di ITEC l'accesso ai propri locali ed alle aree dove viene svolta l'attività oggetto di certificazione nelle condizioni di sicurezza e nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- comunicare ad ITEC circa ogni reclamo inoltrato da propri committenti relativamente ai campi oggetto di certificazione, così come ad ogni segnalazione inoltra da Autorità che ne abbiano competenza;
- informare ITEC in caso di variazione della ragione sociale, recapiti telefonici e/o mail.

Il committente può pubblicare l'ottenimento della certificazione apponendo il logo di ITEC congiunto a quello di ACCREDIA purché siano rispettate le regole per il corretto utilizzo dei marchi o loghi in essi riportati. In nessun caso è consentito l'utilizzo non autorizzato del logo di ITEC e in nessun caso è concesso l'uso e l'utilizzo del logo dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA se non espressamente rilasciato da ITEC. La stessa fornirà tutte le prescrizioni necessarie per il corretto utilizzo del logo di ITEC ACCREDIA. Come specificato al § 13 del presente regolamento, l'utilizzo inappropriato della certificazione, dei certificati e dei marchi o loghi, possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori e la sospensione stessa della certificazione.

ITEC richiede all'impresa certificata, in aggiunta ai sopra elencati requisiti, di comunicare ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'Impresa.


Il certificato rilasciato da ITEC copre un periodo di cinque anni, decorrenti dal giorno della delibera per il rilascio

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 18 a 22

10 RISERVATEZZA

Tutto il personale, interno ed esterno, coinvolto nell'attività di certificazione è tenuto a non divulgare le informazioni di cui viene a conoscenza durante il proprio lavoro secondo quanto riportato nei documenti e procedure di ITEC.

Qualora se ne ravvisi la necessità, ITEC rende disponibili le informazioni riservate all'Organismo di Accreditamento e/o altri Organismi. Per un'ampia e agevole lettura, è scaricabile nel sito di ITEC nell'area download. (Informativa Privacy).

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 19 a 22

11 SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

A seguito di evidenze oggettive documentate che testimonino usi inappropriati della certificazione o l'uso ingannevole dei certificati e marchi o loghi in pubblicazioni, cataloghi, ecc., saranno sanzionati tramite adeguati provvedimenti compresi la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni giudiziarie

In particolare ITEC sospende la certificazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) mancata osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;
- b) Esito negativo delle verifiche di sorveglianza;
- c) Assenza parziale o totale della documentazione prevista per la sorveglianza (che devono essere inviate dall'impresa certificata entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale per il mantenimento della certificazione).
- a) mancato versamento degli importi dovuti
- b) mancato rispetto dei requisiti del presente regolamento, delle condizioni economiche concordate con ITEC;
- c) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato, concordato dal Candidato all'atto della domanda di certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine dell'OdC e delle parti coinvolte;

La sospensione del certificato è un'azione di invalidamento provvisorio della certificazione. L'annullamento del procedimento della sospensione e quindi la riconvalida della certificazione, avviene dopo opportune azioni correttive con evidenze oggettive della/e risoluzione/i adotta/e, per rimuovere le cause che l'hanno generata; le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di audit), saranno stabilite da ITEC in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

In caso di sospensione della certificazione il periodo di sospensione non può durare oltre sei mesi, decorso tale periodo si dovrà procedere alla revoca della certificazione.

Nel caso in cui la sospensione sia avvenuta per assenza parziale o totale della documentazione prevista per la sorveglianza, il periodo di sospensione non può durare più di 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato; se entro tale periodo l'impresa non trasmette la documentazione prevista per la sorveglianza, ITEC provvederà alla revoca del certificato.

In particolare ITEC, revoca la certificazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) a seguito di sospensione come sopra descritto in precedenza;
- b) fallimento dell'organizzazione;
- c) formale richiesta da parte della persona certificata.
- d) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi
- e) trasferimento della certificazione ad altro organismo di certificazione;
- f) inosservanza degli impegni assunti nel mantenimento della certificazione nel rispetto degli schemi applicati
- g) falsificazione dei certificati originali;
- h) ripetuti casi di sospensione;
- i) utilizzo di certificato sospeso.
- j) Condanna non passata in giudicato per fatti aventi come oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti l'oggetto di certificazione

L'avvenuta sospensione o revoca del Certificato o qualunque azione che ITEC riterrà opportuno ed appropriato, sarà notificato per iscritto ed implicherà la registrazione della decisione nel registro delle certificazioni.

Durante il periodo di sospensione, e comunque in caso di revoca, è vietato qualsiasi uso della certificazione.

In caso di revoca della certificazione l'impresa, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà iniziare nuovamente un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).

12 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE


L'Impresa può rinunciare alla Certificazione in suo possesso:

- Per cessazione dell'attività oggetto di certificazione;
- Alla scadenza della validità del Certificato, dandone formale disdetta;
- Per non accettazione delle modifiche di cui al § 17 del presente Regolamento.

Nell'ultimo caso la rinuncia diventa effettiva 90 (novanta) giorni dopo la data di ricevimento della

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 20 a 22

comunicazione di non accettazione inviata dall'impresa. Tale comunicazione deve essere inviata

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 21 a 22

dall'impresa entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della notifica di ITEC delle modifiche delle condizioni di rilascio della certificazione o della comunicazione dell'Impresa delle variazioni proposte. Nel caso di cessata attività, la rinuncia ha effetto immediato dalla data in cui l'Impresa ne ha dato comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R.

13 RECLAMI RICORSI E CONTENZIOSI

Si fa riferimento alla procedura RRC 01 pubblicata sul sito internet www.itec-cert.it.

14 USO SCORRETTO DEL MARCHIO

L'uso del marchio è regolato da apposito regolamento presente sul sito internet REG UDM.

L'uso del certificato e dei marchi di certificazione e di accreditamento sono strettamente riservati al richiedente e non sono trasferibili.

Il richiedente ha la facoltà di dare opportuna pubblicità all'ottenuta certificazione, purché sia veritiera e completa di tutti i dati di riferimento; in particolare (con obbligo e diritto di verifica da parte di ITEC):

- Il certificato può essere riprodotto, ma solo integralmente;
- può essere ingrandito o ridotto uniformemente, purché risulti leggibile e non siano alterati struttura, colori e contenuti;
- Il marchio di certificazione è previsto per essere utilizzato solo nel quadro dello schema di certificazione applicabile.
- Nell'eventuale utilizzo del doppio marchio (di certificazione e di accreditamento):
- deve essere usato il marchio di accreditamento solo unitamente al marchio di certificazione cui esso si riferisce, solo per il determinato schema di certificazione accreditato a cui si riferisce;
- è fatto divieto di estendere l'accREDITamento in qualsivoglia forma ad altri schemi di certificazione non accreditati;
- le diciture del nome dell'Organismo di Certificazione (ITEC) ed il disegno debbono essere chiaramente distinguibili tra loro;
- per la parte del marchio di accreditamento si applica quanto previsto dal regolamento dell'Organismo di AccREDITamento (Accredia) per le dimensioni (ingrandimento e riduzione uniforme mantenendo il rapporto delle dimensioni), i colori e il posizionamento.
- Il Marchio deve comunque avere dimensioni minime sufficienti per permettere la lettura di parole e numeri in esso contenuti;
- Il Marchio di accREDITamento non deve essere utilizzato in modo da far apparire che l'Organismo di AccREDITamento (Accredia) abbia certificato o approvato il personale, oppure il prodotto di un licenziatario di un marchio di certificazione, o in altra maniera comunque fuorviante.

E' fraudolento l'uso dei Marchi e/o del Certificato quando questo uso può trarre in inganno un qualsiasi cliente del concessionario sulla sua natura e scopo nello schema di certificazione applicabile oppure quando non venga usato conformemente al regolamento di ITEC e/o di ACCREDIA e alle prescrizioni particolari eventualmente segnalate.


In modo specifico è uso fraudolento dei marchi e/o del certificato:

- se l'utilizzo dei marchi è per commercializzare prodotti non certificati;
- quando non sia stato ancora concesso l'uso ufficiale, se non concordato per iscritto con ITEC;
- quando gli scopi differiscono da quelli oggetto della certificazione del personale;
- quando sia stata revocato, sospeso o rinunciato il diritto d'uso del certificato e/o dei marchi.

Questi casi sono enunciati a titolo indicativo, non limitativo.

15 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le condizioni contrattuali di riferimento, trovano applicazione quanto specificato nelle "Condizioni Generali di Contratto" applicabili alla certificazione dei prodotti, dei sistemi di gestione e del personale. La versione in vigore, è scaricabile nell'Area Download.

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE FGAS IMPRESE	REG PRD FG	Rev. 08 del 27/05/2024
		Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS	Pag. 22 a 22

16 DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione attinente l'attività di certificazione è archiviata in accordo alla procedura di ITEC che garantisce nell'ambito della normativa vigente in materia di riservatezza, le attività di registrazione, classificazione e archiviazione dei documenti relativi alla registrazione delle prove di certificazione delle persone e delle aziende.

17 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

In considerazione all'evoluzione costante e non sempre prevedibile delle norme tecniche di riferimento parallelamente alle opportune azioni di miglioramento dei contenuti del presente regolamento, lo stesso è soggetto ad aggiornamento, integrazioni e revisione. In tal caso, Itec oltre a provvedere a rendere disponibile la nuova versione pubblicandola sul proprio sito, www.itec-cert.it, nell'apposita area download, apporterà l'adeguamento anche sulle condizioni contrattuali soggetti allo schema di certificazione, per i nuovi contratti.

Gli effetti della nuova edizione, non si estenderanno a coloro che hanno sottoscritto e quindi perfezionato il rapporto contrattuale prima della sua entrata in vigore e/o pubblicazione, diversamente ITEC invierà apposita comunicazione all'Impresa richiedendo l'accettazione.

18 TARIFFARI

Gli importi delle prestazioni di ITEC vengono definiti con tariffario approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Le tariffe per:

- presentazione domanda di certificazione;
- esame documentale;
- valutazione iniziale/audit e rilascio certificato;
- audit di sorveglianza (documentale o in campo);
- audit di rinnovo.

Le tariffe relative ai diritti di segreteria sono a carico dell'Impresa richiedente.

Le tariffe relative alle attività inerenti la certificazione devono essere versate a ITEC nei modi e tempi definiti nell'offerta.

Il mancato pagamento comporta la sospensione delle attività